

**DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA
ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA PER IL 1990.**

Legge. 29 dicembre 1990 n. 428
(G. U s.o.. 12 gennaio 1991 n. 10)

TITOLO I

Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 2. Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
 - a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
 - b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
 - c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
 - d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;
 - e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (*);
 - f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

(*) Recante norme in materia di bilancio dello Stato e di contabilità generale.

Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare.

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c) e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989

Art. 4. Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione.

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 .
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

TITOLO II

Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo I - Professioni

Art.5. Professione di architetto: criteri di delega.
(omissis)

Art.6. Medici specialisti: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che:

- a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;
- b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;
- c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilità di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunità europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ;
- d) le strutture universitarie e quelle collegate con le università mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;
- e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comuni a due o più Stati membri;
- f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione specialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale, nazionale e regionale, delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità;
- g) nelle scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo, purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura.

Art.7. Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega.
(omissis)

Art.8. Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega.

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

- a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attività professionali contemplate dalla direttiva nonché dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;
- b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;
- c) la possibilità, per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;
- d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale - attestata dal titolo addotto - risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere - ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa - tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti;
- e) l'esatta indicazione delle attività professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorché l'esercizio di dette attività richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attività stesse;
- f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli addotti dagli interessati per l'iscrizione - ove prescritta - agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attività considerate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane all'uopo delegate, nonché per le prescritte comunicazioni agli organi stessi.

Art. 9. Giornalisti.
(omissis)

Art. 10. Sedi farmaceutiche.
(omissis)

Art.11. Attività professionali nel settore del turismo.
(omissis)

Capo II - Esercizio di attività economiche

Artt.12 - 17
(omissis)

Capo III - Credito e risparmio

Artt. 18 - 24
(omissis)

Capo IV - Assicurazioni

Artt. 25 - 28
(omissis)

Capo V - Disposizioni fiscali

Artt. 29.- 40.
(omissis)

Capo VI - Tutela dei consumatori

Artt. 41. 46.
(omissis)

Capo VII - Lavoro

Artt. 47.- 49.
(omissis)

Capo VIII - Prodotti alimentari

Artt. 50.- 62
(omissis)

Capo X - Politica agricola

Artt. 63 - 64
(omissis)

Capo XI - Sanità veterinaria

Artt. 65 - 66
(omissis)

Capo XII - Tutela dell'ambiente

Artt. 67 - 70
(omissis)

TITOLO III

Disposizioni finali e finanziarie

Artt. 71. - 73
(omissis).

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Professioni

(omissis)

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

(omissis)

Esercizio di attività economiche

(omissis)

Credito e risparmio

(omissis)

Assicurazioni
(omissis)

Tutela dei consumatori
(omissis)

Lavoro
(omissis)

Prodotti alimentari
(omissis)

Produzione industriale
(omissis)

Sanità veterinaria
(omissis)

Inquinamento atmosferico e inquinamento acustico
(omissis)

Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose
(omissis)

ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 3)

Elenco delle direttive cui si applica l'articolo 1

Professioni

(omissis)

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

(omissis)

Esercizio di attività economiche

(omissis)

Tutela dei consumatori

(omissis)

Prodotti alimentari

(omissis)

Sanità veterinaria

(omissis)

Inquinamento atmosferico e inquinamento acustico

(omissis)

Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose

(omissis)

ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)

Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare

(omissis)